



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE
Uff. VII - Prodotti fitosanitari

Ministero della Salute

DGISAN

0013490-P-09/04/2015

I.S.i.z/2015/16343



157622849

All'Impresa
BASF Italia SpA
basf-agro.pec@legalmail.it
e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00187 Roma
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Via C. Colombo 44
00147 Roma
dgsalvanguardia.ambientale@pec.miniambiente.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Pec
imp.pic.div10@pec.sviluppoeconomico.gov.it

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni
Piemonte, Veneto e Lombardia
Loro Sedi

OGGETTO: Notifica decreto di autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario FACET 25 FL, reg. 16343, contenente la sostanza attiva quinclorac.

Si trasmette, alle Imprese in indirizzo, copia conforme del decreto citato in oggetto, quale notifica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 come modificato dal D.P.R.23.4.2001 n. 290 e successive modifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55.

Il presente decreto viene trasmesso, inoltre, alle Amministrazioni che leggono per conoscenza, per opportuna informazione e documentazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO VII
dott.ssa Monica Capasso

Si prega di citare il numero di protocollo nella nota di risposta
Per informazioni: dott.ssa Valentina Socci
tel. 06 5994 2950
e-mail: v.socci-esterno@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

UFFICIO VII – Prodotti Fitosanitari

Decreto

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su riso, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario FACET 25 FL, reg. 16343, contenente la sostanza attiva quinclorac.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'articolo 53 concernente Autorizzazione per situazioni di emergenza fitosanitaria”;

VISTA la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

VISTA la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli articoli 115 recante “ Ripartizione delle competenze” e l'articolo 119 recante “Autorizzazioni”;

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTA la decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004 concernente la non iscrizione della sostanza attiva quinclorac nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, inoltrate da alcune Associazioni di categoria, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinclorac ritenuta indispensabile per il diserbo in post-emergenza della coltura del riso;

VISTE le richieste presentate dall’Impresa Basf Italia SpA con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, diretta ad ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 del Reg. 1107/2009, del prodotto fitosanitario FACET 25 FL, contenente la sostanza attiva quinclorac;

CONSIDERATO che l’impresa Basf Italia SpA, ha fornito ulteriori risultati analitici relativi allo studio di monitoraggio, effettuato nelle acque di falda e superficiali, relativi alla campagna agricola 2014;

VISTO il parere espresso a seguito delle riunioni della Commissione Consultiva, tenutesi nel mese di dicembre 2014 e febbraio 2015 e delle ulteriori consultazioni effettuate in via telematica, di cui l’ultima in data 30 marzo 2015;

CONSIDERATA comunque la necessità che il prodotto non sia impiegato nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000 definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003;

VISTO il versamento effettuato dall'Impresa ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'Impresa Basf Italia SpA con sede legale Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario FACET 25 FL, reg. n. 16343, a base della sostanza attiva quinclorac, per l'impiego sulla coltura del riso in post emergenza per situazioni di emergenza fitosanitaria.

E' fatto divieto di utilizzo dei prodotti in questione nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto dovrà essere immesso in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, li - 9 APR. 2015



IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe RUOCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Ruocco", written over the printed name of the Director General.

A handwritten signature in black ink, possibly reading "Mey" followed by a stylized flourish.

FACET® 25 FL

DISERBANTE PER IL RISO SPECIFICO CONTRO I GIAVONI SOSPENSIONE CONCENTRATA

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:
QUINCLORAC puro g 21,9 (=250 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Quinclorac (CAS n° 84087-01-4):
può provocare una reazione allergica.

FRASI DI RISCHIO:

Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1**

**PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute n. del**

Officina di produzione:

SCHIRM GmbH - Division Sideco - Lubeck - Germania
Contenuto netto: 1 - 4 - 5 litri
Partita n.

© Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere le acque di falda non applicare FACET 25 FL su terreni con contenuto di sabbia superiore al 50%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Non si conoscono gli effetti sull'uomo; negli animali da esperimento: sintomi a carico dell'apparato respiratorio, SNC e gastroenterico; organo bersaglio: fegato. Sensibilizzante cutaneo. Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE TECNICHE - FACET 25 FL è un diserbante per il riso, efficace contro le infestanti del genere *Echinochloa* (giavoni). FACET 25 FL deve essere applicato in post-emergenza con risaia asciutta. FACET 25 FL è un diserbante ad azione sistemica, che è assorbito dalle radici e, in minore misura, dalle foglie delle infestanti. L'attività erbicida si manifesta molto rapidamente e determina la morte dei giavoni in pochi giorni.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Per evitare lo sviluppo di resistenze utilizzare il prodotto in miscela con erbicidi a differente meccanismo d'azione. Non applicare FACET 25 FL da solo.

Post-emergenza del riso: 1,2 - 1,5 litri per ettaro.

Impiegare la dose massima in condizioni di pressione elevata dell'infestante o con giavoni in fase di sviluppo superiore alla quarta foglia o in condizioni climatiche sfavorevoli (es. basse temperature).

Risaia asciutta - Trattare preferibilmente su terreno da umido fino a saturazione. Effettuare il trattamento a partire dallo

stadio di 2ª foglia del riso e con giavoni allo stadio di sviluppo compreso tra 1 foglia ed inizio accostamento. Dopo il trattamento mantenere gli appezzamenti in asciutta per un periodo compreso tra 2 e 5 giorni. Quindi risommergere la risaia molto lentamente e governare le acque in modo da mantenere un livello di sommersione di 4-5 cm circa. Nei successivi 4-5 giorni, limitare i movimenti d'acqua al solo reintegro delle perdite per percolazione.

Nei primi giorni successivi al trattamento, piogge molto abbondanti che provochino la fuoriuscita d'acqua dalle risaie possono ridurre l'attività erbicida di FACET 25 FL.

Distribuire il prodotto uniformemente con le normali attrezzature aziendali, impiegando 200-500 litri d'acqua per ettaro. FACET 25 FL può essere versato lentamente nel serbatoio dell'irroratrice, parzialmente riempito d'acqua e con l'agitatore in funzione.

COMPATIBILITÀ - Si sconsiglia l'impiego di FACET 25 FL in miscela con fenossiderivati (per es. MCPA). **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto venga a contatto con colture vicine sensibili. Evitare di trattare prima che il riso abbia completamente sviluppato la 2ª foglia. Non utilizzare le acque di deflusso dalle risaie trattate con FACET 25 FL per l'irrigazione d'altre colture.

Colture diverse dai cereali possono essere coltivate solo nell'anno successivo al trattamento con FACET 25 FL ad eccezione delle seguenti:

- **barbabietola da zucchero, melanzana e tabacco** non possono essere coltivate nell'anno successivo al trattamento con FACET 25 FL.
- **pomodoro e carota** non possono essere coltivate nei due anni successivi all'applicazione del FACET 25 FL.

Al termine dei trattamenti diserbanti con FACET 25 FL, è necessario lavare molto accuratamente l'irroratrice, eliminando ogni traccia del prodotto, in particolare da serbatoio e pompa. Per questo si consiglia di operare nel seguente modo:

- svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente;
- riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere candeggina (una soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa) nella misura di 0,5 litri per ettolitro d'acqua; risciacquare internamente pompa e barre, azionando l'agitatore per 10 minuti; svuotare ancora;
- rimuovere le tracce di candeggina, risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con acqua pulita;
- filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ipoclorito di sodio al 5% circa.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

E' vietato l'uso del prodotto nelle aree SIC e ZPS classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, tutelate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 147/2009/CE.

Etichetta valida dal - 9 APR. 2015 al - 6 AGO. 2015

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del

- 9 APR. 2015